



Denominazione, scopo e sede

Art. 1

Con la denominazione **ATIC (Associazione ticinese istruttori cinofili)** è costituita un'associazione senza scopo di lucro ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero e del presente Statuto.

Art. 2

L'Associazione ha i seguenti scopi:

- 1) raggruppa gli istruttori cinofili con diploma cantonale,
- 2) coordina e favorisce la formazione di base e continua degli istruttori cinofili,
- 3) rappresenta gli interessi degli istruttori cinofili nei confronti delle istituzioni e delle altre associazioni professionali,
- 4) fissa gli obiettivi di insegnamento ed i contenuti della formazione di base e della formazione continua,
- 5) decide negli altri ambiti sulla base della legge sulla formazione professionale,
- 6) favorisce la diffusione della cultura e conoscenze cinologiche.

Art. 3

L'associazione ha sede presso l'indirizzo del presidente.

Organizzazione

Art. 4

Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea generale
- il Comitato direttivo
- l'Ufficio di revisione

Art. 5

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote ordinarie o straordinarie dei membri, dalle donazioni e dai lasciti, dai proventi delle attività dell'Associazione stessa e, all'occorrenza, da sussidi pubblici.

L'esercizio annuale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Gli obblighi finanziari dell'Associazione sono garantiti dal suo patrimonio ed è esclusa la responsabilità personale dei membri.

Membrri

Art. 6

Possono diventare membri tutte le persone che sono in possesso di un diploma cantonale di istruttore cinofilo.

Se i mezzi lo consentono, l'Associazione pubblica un bollettino informativo destinato ai membri e alle persone vicine all'associazione.

Art. 7

L'Associazione è composta da membri individuali.

Art. 8

Le tasse di affiliazione sono fissate a CHF 50. - annui. Nell'anno di conseguimento del diploma cantonale l'affiliazione è gratuita.

Art. 9

Le domande di ammissione vanno presentate al Comitato direttivo, che decreta l'ammissione dei nuovi membri e ne informa l'Assemblea generale.

Art. 10

Lo status di membro si estingue in seguito a:

a) dimissioni. Le dimissioni vanno inoltrate entro il 31.12 dell'anno in corso ed hanno validità a partire del 01.01 dell'anno successivo. Le dimissioni non esonerano dal versamento della quota annuale dell'anno d'inoltro.

b) esclusione «per validi motivi».

L'esclusione è di competenza del Comitato direttivo. L'interessato può presentare ricorso contro tale decisione davanti all'Assemblea generale. Il mancato pagamento recidivo della quota per due anni comporta l'esclusione dall'Associazione.

Tra i "validi motivi" si elencano:

- i. comportamenti lesivi nei confronti dell'Associazione,
- ii. comportamenti non confacenti al codice etico dell'istruttore cinofilo sottoscritto. In particolare, ogni forma di azione che dovesse essere contraria alle attuali leggi e normative sulla protezione animale (federali e cantonali),
- iii. divulgazioni pubbliche (articoli, interviste e post sui social network) contrarie agli intenti dell'Associazione,
- iv. scorretta gestione e interpretazione della professione,
- v. altri.

Assemblea generale

Art. 11

L'Assemblea generale è l'organo supremo dell'Associazione ed è composto da tutti i suoi membri.

Art. 12

L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:

- adotta e modifica lo Statuto
- elabora un codice etico
- nomina i membri del Comitato direttivo e dell'Ufficio di revisione
- decide la linea di lavoro e dirige le attività dell'Associazione
- approva i rapporti, i consuntivi e vota il bilancio preventivo
- dà lo scarico al Comitato direttivo e all'Ufficio di revisione

- stabilisce la quota annuale dei membri
- si pronuncia sugli altri progetti iscritti all'Ordine del giorno.

L'Assemblea generale può occuparsi o essere incaricata di occuparsi di qualunque questione che non ha affidato a un altro organo.

Art. 13

- a) Il Comitato direttivo convoca le Assemblee con almeno 20 giorni di anticipo.
- b) Il Comitato direttivo può convocare un'Assemblea generale straordinaria ogni qualvolta ve ne sia la necessità.

Art. 14

L'Assemblea è presieduta dal presidente o da un altro membro del Comitato.

Art. 15

Le decisioni dell'Assemblea generale vengono adottate con la maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità di voti quello del presidente è decisivo.

Art. 16

Le votazioni si effettuano per alzata di mano. Su richiesta di almeno 5 membri si vota a scrutinio segreto. Non è possibile votare per procura.

Art. 17

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Comitato direttivo.

Art. 18

L'ordine del giorno dell'Assemblea annuale (detta ordinaria) deve necessariamente includere:

- il rapporto del Comitato direttivo sull'attività dell'Associazione durante l'anno in esame
- uno scambio di vedute/decisioni sull'andamento dell'Associazione
- i libri contabili e i rapporti dell'Ufficio di revisione
- l'elezione dei membri del Comitato direttivo e dell'Ufficio di revisione
- altre proposte individuali.

Art. 19

Il Comitato direttivo è tenuto a inserire nell'Associazione del giorno dell'Assemblea generale qualunque proposta presentata da un membro almeno 30 giorni prima.

Art. 20

L'Assemblea generale straordinaria si riunisce su convocazione del Comitato direttivo o su richiesta di un quinto dei membri dell'Associazione.

Comitato direttivo

Art. 21

Il Comitato direttivo mette in atto e applica le decisioni dell'Assemblea generale. Dirige l'Associazione e prende tutte le misure necessarie al raggiungimento degli scopi sociali. Il Comitato direttivo si occupa di tutti i punti che non sono espressamente riservati all'Assemblea generale.

Art. 22

Il Comitato direttivo è composto da almeno tre membri nominati per due anni dall'Assemblea generale. Il Comitato si autodetermina. Si riunisce ogni volta che le questioni dell'associazione lo esigono.

Art. 23

L'associazione è vincolata dalla firma collettiva di due membri del Comitato direttivo.

Art. 24

Il Comitato direttivo ha il compito di:

- prendere misure utili al raggiungimento degli scopi sociali
- convocare le Assemblee generali, ordinarie e straordinarie
- prendere decisioni relative all'ammissione e alla dimissione dei membri o alla loro eventuale esclusione
- garantire l'applicazione dello Statuto, redigere regolamenti e codici da presentare all'Assemblea e amministrare i beni dell'Associazione
- decide autonomamente per investimenti e spese sino a concorrenza di 5'000 CHF per oggetto e sino a 20'000 CHF complessivi all'anno.

Art. 25

Il Comitato direttivo è responsabile della contabilità dell'Associazione.

Art. 26

Il Comitato assume (e licenzia) i collaboratori dipendenti e volontari dell'Associazione. Può conferire un mandato a tempo determinato a qualunque persona dell'Associazione o esterna ad essa.

Ufficio di revisione

Art. 27

L'Ufficio di revisione verifica la gestione finanziaria dell'Associazione e presenta un rapporto all'Assemblea generale. È composto da due revisori eletti dall'Assemblea generale.

Scioglimento


Art. 28

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea generale con una maggioranza di due terzi dei membri presenti. Il saldo attivo verrà devoluto a un organismo con scopi analoghi.

Il presente Statuto è stato adottato dall'Assemblea costituente del 23 maggio 2019 a Giubiasco.

Per l'associazione

Il presidente:

Roberto Mossi 

I rappresentanti dell'Associazione:

Alessandra Bourquin 

Sheila Cappelletti 